



COMUNE DI RUTIGLIANO

CITTA' METROPOLITANA DI BARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

VERBALE N. 89 DEL 11-05-2022

OGGETTO: CONFERMA DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU DI CUI ALLE LEGGE 160/2019.

L'anno **duemilaventidue** il giorno **undici** del mese di **maggio**, convocata nei modi di legge, si è riunita a seguito di convocazione, la Giunta Comunale.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

		PRESENZA
GIUSEPPE VALENZANO	SINDACO	PRESENTE
DOMENICO GIGANTE	VICE SINDACO	PRESENTE
ANTONELLA BERARDI	ASSESSORE	PRESENTE
GIULIANA CREATORE	ASSESSORE	PRESENTE
VITO ANTONIO ROMITO	ASSESSORE	ASSENTE
MILENA PALUMBO	ASSESSORE	ASSENTE

Presenti n. 4 - Assenti n. 2

Assume la presidenza **Giuseppe Valenzano** in qualità di **Sindaco** assistito dal **Segretario Generale, Antonella D'Amore**.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

LA GIUNTA

Premesso che

- L'art. 151, primo comma, del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.) ha fissato al 31 dicembre di ciascun anno il termine per gli Enti Locali per deliberare il bilancio di previsione per l'esercizio successivo;
- Il comma 16, dell'art. 53 della legge n. 388 del 2000 (Legge Finanziaria 2001), e successive modificazioni ed integrazioni, prevede quanto segue: *"Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l' aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF....., è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione."*;
- Il comma 169 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007), recita testualmente che: *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno."*;

Tenuto conto che

- Il Decreto Ministeriale del 24 dicembre 2021, pubblicato in G.U. n. 309 del 30/12/2021, ha differito al 31/03/2022 il termine per la deliberazione dei Bilanci di Previsione degli Enti Locali per l'anno 2022;
- L'articolo 3, comma 5 sexiesdecies, del Decreto Legge n. 228 del 30/12/2021, convertito con modificazioni dalla Legge di conversione 25 febbraio 2022 n. 15, ha previsto l'ulteriore differimento al 31 maggio 2022 del termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione degli Enti Locali;

Considerato che:

- l'art. 1, comma 738 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 prevede che *"A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783"* della stessa legge;
- l'art. 1, comma 740 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 dispone che *"Il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili. Il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9"*;
- l'art. 1, comma 744 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 dispone che *"È riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni"*;

Rilevato che il Consiglio Comunale è l'organo competente a deliberare le aliquote in materia di IMU, ai sensi dell'art. 1, commi da 748 a 755, della legge 27/12/2019 n. 160;

Atteso

- che ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 *"In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno."*, pertanto fino a quando non intervenga una successiva deliberazione di introduzione di nuove aliquote del tributo, le stesse si intendono prorogate e valide di anno in anno;
- che non essendo intervenuta alcuna nuova Deliberazione per l'annualità in corso, le aliquote e la detrazione dell'imposta municipale propria, approvate per l'anno 2020 con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 11/09/2020 si intendono prorogate e valide anche per l'anno corrente;

Considerato che con la citata Deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 11/09/2020 venivano approvate le seguenti aliquote e la detrazione per l'anno 2020 dell'IMU di cui all'articolo 1 commi da 738 a 783 della Legge 27 dicembre 2019:

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	ALiquOTA O DETRAZIONE PREVISTA
Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze di cui (art. 1 comma 748 legge 160/2019)	Aliquota dello 0,6 per cento
Unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze di cui (art. 1 comma 749 legge 160/2019)	Detrazione di Euro 200,00
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133 (art. 1 comma 750 legge 160/2019)	Aliquota zero per cento
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (art. 1 comma 751 legge 160/2019)	Aliquota dello 0,10 per cento
Terreni agricoli (art. 1 comma 752 legge 160/2019)	Aliquota dello 0,76 per cento
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (di cui all'art. 1 comma 753 legge 160/2019)	Aliquota dell'1,06 per cento
Immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753 (art. 1 comma 754 legge 160/2019)	Aliquota dell'1,06 per cento
Aree fabbricabili (art. 1 comma 754 legge 160/2019)	Aliquota dello 0,86 per cento

Ritenuto di confermare per l'anno d'imposta 2022 le aliquote dell'Imposta Municipale Propria (IMU) come approvate per l'anno 2020 con la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 11/09/2020 e, in conseguenza, di non sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale alcuna variazione delle aliquote adottate con detta Deliberazione;

Valutato altresì, nel pieno rispetto delle disposizioni di cui all'art. 172 del D.Lgs. 267/2000 in tema di documenti da allegare al Bilancio di Previsione, opportuno confermare con la presente Deliberazione le aliquote e le detrazioni dell'IMU nei termini di approvazione del Bilancio;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);

Visto il comma 16, dell'art. 53 della legge n. 388 del 2000 (Legge Finanziaria 2001);

Visto l'art. 1 commi 142 e seguenti della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007) richiamate dall'art. 13 del D.L. 201/2011;

Visto l'articolo 1 commi da 738 a 783 della Legge 27 dicembre 2019 di approvazione del Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- 1. Di confermare** per l'anno 2022, per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente richiamate, le aliquote e la detrazione dell'IMU di cui all'articolo 1 commi da 738 a 783 della Legge 27 dicembre 2019, approvate con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 11/09/2020;
- 2. Di dare atto**, a scopo meramente ricognitivo, che le aliquote e la detrazione dell'IMU di cui all'articolo 1 commi da 738 a 783 della Legge 27 dicembre 2019, come determinate con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 11/09/2020 sono le seguenti:

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	ALIQUOTA O DETRAZIONE PREVISTA
Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze di cui (art. 1 comma 748 legge 160/2019)	Aliquota dello 0,6 per cento
Unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze di cui (art. 1 comma 749 legge 160/2019)	Detrazione di Euro 200,00
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133 (art. 1 comma 750 legge 160/2019)	Aliquota zero per cento
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (art. 1 comma 751 legge 160/2019)	Aliquota dello 0,10 per cento
Terreni agricoli (art. 1 comma 752 legge 160/2019)	Aliquota dello 0,76 per cento
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (di cui all'art. 1 comma 753 legge 160/2019)	Aliquota dell'1,06 per cento

Immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753 (art. 1 comma 754 legge 160/2019)	Aliquota dell'1,06 per cento
Aree fabbricabili (art. 1 comma 754 legge 160/2019)	Aliquota dello 0,86 per cento

- 3. Di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
GIUSEPPE VALENZANO

IL SEGRETARIO GENERALE
ANTONELLA D'AMORE

*Documento amministrativo informatico, sottoscritto con firma digitale
(art. 20 e 23-ter del D. Lgs. n. 82/2005 in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del CAD)*